

Provincia di Arezzo

Immediatamente Esecutiva

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 40 del 06-07-2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2012

L'anno **duemiladodici** il giorno **06** del mese di **Luglio** alle ore **15:30** nella sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica**.

All'appello risultano presenti i Signori:

	Pr.		Pr.
1. VIGNINI ANDREA	X	12. GENGA GIACOMO	X
2. BERNARDINI ANDREA	X	13. MONACCHINI DANIELE	X
3. POLEZZI NEVIO	X	14. FUCINI SERGIO	X
4. TANGANELLI LORENA	X	15. CONSIGLIO LUCIO	
5. FIORENZONI CESARE	X	16. MEONI LUCIANO	X
6. CAPRINI GIULIANO	X	17. MANFREDA TEODORO	X
7. SALVI TANIA	X	18. PULICANI ROBERTO	X
8. RICCI ALBANO	X	19. MILANI ALBERTO	X
9. GUERRINI EUGENIO	X	20. ROSSI PAOLO	
10. CARINI FABIO	X	21. TORRESI RICCARDO	
11. MORONI MARCO	X		

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE **NUZZI PATRIZIA**.
Presiede il Sig. **SALVI TANIA**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la discussione unificata sul Bilancio Comunale ed argomenti ad esso strettamente collegati, sviluppatasi così come indicato in sintesi nel proprio precedente provvedimento in data odierna, n. 38 ed integralmente acquisita agli atti in formato elettronico, ai sensi dell'art. 57 – comma 8 - del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

PREMESSO che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo municipale), agli articoli 8 e 9 ha previsto l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), stabilendone la decorrenza a partire dall'anno 2014 con conseguente sostituzione, per la componente immobiliare, dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e le relative addizionali per i redditi fondiari riferiti ai beni non locati e dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

PREMESSO che l'art. 13, comma 1, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, ha anticipato tale decorrenza, in via sperimentale, all'anno 2012, prevedendone l'applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014;

PREMESSO che l'art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012, convertito con Legge n. 44/2012, ha modificato ed integrato sia l'art. 9 del D. Lgs. 23/2011 che l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

ATTESO quindi che l'IMU è disciplinata:

- dall'art. 13 della Legge n. 214/2011 e successive modifiche;
- dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 e successive modifiche, in quanto compatibili;
- dal D. Lgs. 504/1992 (istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili – ICI) nelle parti richiamate dalla nuova normativa;
- dai regolamenti comunali approvati in conformità all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in ambito tributario dei Comuni;

VISTO in particolare l'art. 13 della suddetta Legge n. 214/2011 il quale prevede:

- al comma 6, che l'aliquota di base dell'imposta è fissata allo 0,76% della base imponibile, con facoltà per i Comuni di modificare tale misura, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

- al comma 7, che l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze è pari allo 0,40%, con facoltà per i Comuni di modificare tale misura, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- al comma 10, ultimo periodo, che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

PRESO ATTO altresì, che la detrazione per "abitazione principale" e per le relative pertinenze è stabilita dalla legge nella misura di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dal comma 10, ultimo periodo dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito nella L. 214/2011 considerando quindi direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RITENUTO al fine di consentire la tempestiva attività di controllo e accertamento, anche alla luce delle innovazioni normative relative alla "abitazione principale", di stabilire, nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, che i contribuenti interessati debbano presentare all'Amministrazione Comunale specifica comunicazione redatta su apposita modulistica comunale, con l'indicazione degli immobili oggetto di agevolazione nelle seguenti fattispecie:

- unità immobiliari possedute da anziani e disabili residenti permanentemente presso istituti di ricovero;
- immobili inagibili;
- abitazioni e relative pertinenze date in comodato gratuito a parenti esclusivamente in linea retta in primo grado di parentela;

RITENUTO di individuare nel regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria le fattispecie degli "immobili inagibili" e delle "abitazioni e relative pertinenze date in comodato gratuito a parenti esclusivamente in linea retta in primo grado di parentela" in modo del tutto identico rispetto all'individuazione effettuata nel regolamento comunale ai fini dell'imposta comunale sugli immobili;

RITENUTO di dover considerare validamente presentate anche ai fini dell'imposta municipale propria le comunicazioni che i contribuenti hanno effettuato per l'imposta comunale sugli immobili e relative agli *“immobili inagibili”* e alle *“abitazioni e relative pertinenze date in comodato gratuito a parenti esclusivamente in linea retta in primo grado di parentela”*;

RITENUTO che per l'individuazione del valore imponibile delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria vadano confermate le indicazioni contenute nelle delibere di giunta comunale n. 18 del 07/03/2009 e n. 142 del 25/08/2011 le quali disciplinavano la materia in tema di imposta comunale sugli immobili;

RITENUTO di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO inoltre, di doversi avvalere della facoltà concessa ai Comuni dal citato art. 13, comma 6, della Legge n. 214/2011, prevedendo una differenziazione delle aliquote per alcune tipologie di immobili e di procedere a determinare la misura delle aliquote IMU per l'anno 2012;

ATTESO che, ai sensi del comma 8 art. 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, sono esenti dall'imposta municipale propria nel Comune di Cortona, in quanto comune parzialmente montano;

ATTESO che, ai sensi del comma 8 art. 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 i terreni agricoli sono esenti dall'imposta municipale propria nel Comune di Cortona, in quanto comune ricadente in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'art. 134 - 4 comma - del D. Lgs. 267/00;

Con n. 13 voti favorevoli e n. 5 contrari (Meoni, Pulicani, Manfreda, Milani, Monacchini) espressi per alzata di mano dai numero 18 consiglieri presenti votanti;

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2012:

a) **aliquota del 4,0 per mille**: abitazione principale e relative pertinenze, compresa l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che venga presentata all'Amministrazione Comunale specifica comunicazione redatta su apposita modulistica comunale secondo le modalità e la tempistica individuata nel regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU);

a1) **detrazione per abitazione principale**: misura fissata dalla normativa vigente (art. 13, comma 10, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011);

b) **aliquota del 7,6 per mille**: abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti esclusivamente in linea retta in primo grado di parentela che ivi acquisiscono la residenza anagrafica e il domicilio abituale. Rientrano in maniera totale nell'applicazione della presente fattispecie anche le abitazioni possedute in comproprietà da coniugi e concesse in uso gratuito con scrittura privata ad uno o entrambi i genitori di uno dei due coniugi. L'aliquota agevolata si applica a condizione che venga presentata all'Amministrazione Comunale specifica comunicazione redatta su apposita modulistica comunale secondo le modalità e la tempistica individuate nel regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU);

c) **aliquota del 9,9 per mille**: abitazione e relative pertinenze affittate con contratto registrato per un periodo superiore a 6 mesi durante l'anno;

d) **aliquota del 10,6 per mille**: tutte le abitazioni e le relative pertinenze diverse dalle fattispecie individuate nelle lettere a), b) e c);

e) **aliquota del 9,9 per mille**: tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle individuate nelle lettere a), b), c) e d);

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 art. 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, sono esenti dall'imposta municipale propria nel Comune di Cortona, in quanto comune parzialmente montano;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 art. 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 i terreni agricoli sono esenti dall'imposta municipale propria nel Comune di Cortona, in quanto comune ricadente in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

5. di considerare validamente presentate anche ai fini dell'imposta municipale propria le comunicazioni che i contribuenti hanno effettuato per l'imposta comunale sugli immobili e relative agli *"immobili inagibili"* e alle *"abitazioni e relative pertinenze date in comodato gratuito a parenti esclusivamente in linea retta in primo grado di parentela"*;

6. di considerare confermate, per l'individuazione del valore imponibile delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria, le indicazioni contenute nelle delibere di giunta comunale n. 18 del 07/03/2009 e n. 142 del 25/08/2011 le quali disciplinavano la materia in tema di imposta comunale sugli immobili;

7. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

8. di provvedere altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione;

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4 comma- del D.L.vo 267/2000, con n. 13 voti favorevoli e n. 5 contrari (Meoni, Pulicani, Manfreda, Milani, Monacchini) espressi per alzata di mano dai numero 18 consiglieri presenti votanti.

www.AlboPretorionline.it 01/08/12

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to TANIA SALVI

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to PATRIZIA NUZZI

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Vicesegretario attesta che la suesesa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, li _____

IL VICESEGRETARIO

f.to OMBRETTA LUCHERINI

La presente copia è conforme all'originale depositata presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Cortona, li _____

IL VICESEGRETARIO

OMBRETTA LUCHERINI